



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



TEAM BUILDING IN PRIMAVERA ED ESTATE

E' iniziata la stagione principale per vivere, insieme al vostro gruppo di lavoro, esperienze di team building e team working. Contattaci per conoscere le nostre attività outdoor ed indoor.

DI SEGUITO ECCO ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI FORMAT:



Davide Casati

Team Builder ed esperto
di Formazione Esperienziale

I NOSTRI CONTATTI:

info@active-events.it

+39 339 6375911

active-events.it



FUNNY CAR RACE

“ Ogni team dovrà realizzare la propria carton car utilizzando creatività, fantasia e abilità manuale. Non manca poi la gara finale!



LEGO CHALLENGE

“ Uno dei format più popolari, grazie al suo grande impatto e alla facilità d'uso, adatto per piccoli e grandi gruppi che vogliono cimentarsi in sfide coinvolgenti.



CAMPO BASE


“ Un'attività in un ambiente sfidante e stimolante. I team devono costruire il loro campo base e «partire» per alcune missioni. Un format unico ed innovativo!



ENERGY GAMES

“ Sfide dinamiche e divertenti dai forti connotati ludici per stimolare nei team la capacità di comunicazione, fiducia e problem solving.

EVENTI



.....

7.05.2025**Working Group AI, 1. incontro: Rivoluzione AI. Guida per le aziende ad un utilizzo consapevole, sicuro ed efficiente**

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italian, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK ItalianPer ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

.....

15.05.2025**Working Group Privacy, 2. incontro: Data Act: obblighi, opportunità e sfide operative**

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italian, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK ItalianPer ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia: Cessione di partecipazioni - responsabilità precontrattuale	12
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Revocabilità dei pagamenti per forniture eseguiti in attuazione di un piano di rientro . .	12
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Nuova interpretazione in merito alla tassazione di bonus cross border.	13
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Nuovo regime di franchigia IVA UE per piccoli imprenditori esteri	13
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia: La nuova Comunicazione AGCM sul programma di clemenza.	14
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Il nuovo contrabbando doganale.	14
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: Impatriati: il requisito dell'iscrizione all'AIRE foriero di discriminazioni	15
IVA E DAZI	
Italia: Prezzi di trasferimento rilevanti ai fini IVA se hanno natura di corrispettivo	15
APPALTI	
Italia: Appalto pubblico a corpo e prezzo chiuso: inapplicabile l'art. 1660 c.c. per maggiori prestazioni	16
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Energy Release 2.0: il meccanismo italiano promosso dal Parlamento Europeo	16

SUSTAINABILITY

ITALIA: DALL'UNIONE EUROPEA APPROVATO LO "STOP THE CLOCK", IL RINVIO UFFICIALE PER LA RENDICONTAZIONE ESG

A febbraio la Commissione Europea ha presentato una proposta di semplificazione (pacchetto "Omnibus") delle Direttive CSRD e CSDDD vigenti per stimolare la competitività delle imprese, ridurre gli oneri amministrativi e favorire gli investimenti, con un impatto economico stimato di oltre 50 milioni di Euro. Il 3 aprile il Parlamento europeo ha approvato il rinvio dell'applicazione delle nuove direttive ("Stop the clock"). Le principali novità riguardano la semplificazione della rendicontazione di sostenibilità (CSRD), con obblighi limitati alle grandi imprese che superano i 1.000 dipendenti e i 50 milioni di Euro di fatturato. La rendicontazione ESG (CSRD) per le grandi imprese slitta al 2028 (anno finanziario 2027). Le PMI quotate avranno tempo fino al 2029 (anno finanziario 2028). Le PMI escluse potranno adottare standard volontari, mentre verrà ridotto il numero di indicatori richiesti, eliminando le norme settoriali e prorogando gli obblighi fino al 2028. Attualmente la CSRD resta in vigore per gli Stati che la hanno già attuata (non la Germania). Si attende l'approvazione formale del Consiglio europeo e, a seguire, il recepimento dei singoli Stati Membri entro il 31.12.25.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 35/25 IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Con la legge del 14.03.25 n. 35 (in vigore dal 12.04.25) sono state apportate significative modifiche alla disciplina prevista dall'art. 2407 c.c., che riguardano, in sintesi: i) la definizione di un nuovo regime di responsabilità dei membri dei collegi sindacali e ii) un termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i sindaci.

In merito al regime di responsabilità, il novellato art. 2407 c.c. pone un limite soggettivo e uno oggettivo. Quanto al primo, la norma esclude il suo ambito di applicazione nell'ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409bis co. 2. Quanto al secondo, la norma circoscrive la responsabilità dei sindaci fino alla concorrenza di un importo pari al multiplo del compenso annuo percepito, individuando tre scaglioni: i) per i compensi fino a 10.000 €, quindici volte il compenso; ii) per i compensi da 10.000 a 50.000 €, dodici volte il compenso e iii) per i compensi maggiori di 50.000 €, dieci volte il compenso.

Infine, rispetto al termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, esso viene fissato in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.



Dr.ssa Valeria Soliano
valeria.soliano@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Simone Severino
simone.severino@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI: SANZIONE DEL GARANTE PER USO ILLECITO DEL GPS

Con il provvedimento n. 7/25, il Garante Privacy ha sanzionato un'azienda di auto-trasporti per l'uso illecito di sistemi GPS installati sui veicoli aziendali, in violazione delle norme in ambito data protection e giuslavoristiche. Il caso nasce dal reclamo di un ex dipendente e dalle successive ispezioni della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato gravi carenze nell'informativa fornita ai lavoratori, incompleta e, quindi, in violazione degli artt. 13 e 5 GDPR.

L'azienda ha anche disatteso le condizioni dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro di Cagliari-Oristano nel 2021, eccedendo nella raccolta e conservazione dei dati, senza rispettare i principi di proporzionalità, minimizzazione e limitazione della conservazione. Infatti i dati erano raccolti in modo continuativo, identificavano direttamente i conducenti e venivano conservati per un periodo di oltre 5 mesi.

Oltre a imporre una sanzione di 50.000 €, il Garante ha ordinato all'azienda di adeguare il sistema GPS e le informative per i dipendenti alle prescrizioni normative. In particolare, il provvedimento ha imposto di conformare il trattamento alle garanzie prescritte con il provvedimento autorizzatorio dell'INL: niente monitoraggio continuo e conformità ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione dei dati, in relazione alle finalità in concreto da perseguire.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: LE ALLUCINAZIONI DELL'IA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI NON COMPORTANO RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Con l'ordinanza del 17.03.25, il Tribunale di Firenze ha fornito un primo orientamento giurisprudenziale in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dei procedimenti giudiziari. Nel caso di specie, afferente a un giudizio inerente alla tutela dei marchi e del diritto d'autore, l'avvocato difensore della parte reclamata avrebbe fondato la propria tesi argomentativa su pronunce della Corte di Cassazione recuperate attraverso ChatGPT, che si sono poi rivelate come completamente inventate.

Tale circostanza ha portato la parte reclamante, vittoriosa in giudizio, a domandare la condanna di controparte per lite temeraria (ossia, per responsabilità processuale aggravata) ai sensi di quanto previsto dall'art. 96 del Codice di Procedura Civile italiano.

Il giudice, nell'esprimersi rispetto a tale domanda, ha precisato che l'indicazione degli errati riferimenti giurisprudenziali forniti da ChatGPT era stata posta a fondamento della tesi sostenuta dalla parte fin dal primo grado del giudizio. In tal senso, essa non era finalizzata a influenzare l'organo giudicante, quanto più a rafforzare argomentazioni già note. Pertanto, integrando una linea difensiva già delineata, la produzione di sentenze non veritiere attraverso ChatGPT non è stata interpretata come un tentativo della parte di resistere in giudizio con malafede.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Pasquale Lazzaro
pasquale.lazzaro@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Tommaso Mauri
tommaso.mauri@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DECRETO MILLEPROROGHE: ASSEMBLEE A DISTANZA SENZA PREVISIONE STATUTARIA PER TUTTO IL 2025

Il Decreto Milleproroghe, pubblicato in G.U. n. 45 del 24.02.25, ha esteso, fino al 31 dicembre di quest'anno, la possibilità per le società non quotate nei mercati regolamentati e per gli enti quali associazioni, fondazioni e cooperative, di svolgere le assemblee per via telematica, anche se ciò non è previsto nello statuto. La proroga fa riferimento all'art. 106 co. 2 e co. 8 D.L. 18/20, che prevedeva che i partecipanti all'assemblea delle società e degli enti summenzionati potessero esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza e intervenire mediante mezzi di telecomunicazione. Le prerogative di un corretto svolgimento delle riunioni sono l'identificazione dei partecipanti, la collegialità, la parità di trattamento di chi esercita il diritto di voto, l'adeguata verbalizzazione e il giusto trattamento dei dati personali. Per tutto l'anno in corso possono altresì condursi a distanza le assemblee totalitarie che prevedono la partecipazione di tutti i soci e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Sebbene le normative suindicate non lo stabiliscano espressamente, secondo la massima 200/21 del Consiglio Notarile di Milano la suddetta disciplina delle riunioni a distanza è applicabile anche agli altri organi collegiali delle società ed enti, quali consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO DELL'AMMINISTRATORE DI UNA GMBH

In Germania, l'amministratore di una GmbH spesso esercita le proprie funzioni sulla base di un contratto che viene generalmente qualificato come libero contratto di prestazione d'opera, non assimilabile a un contratto di lavoro subordinato. È tuttavia controverso se, in determinate circostanze, l'amministratore possa comunque beneficiare di tutele tipiche del diritto del lavoro. La Corte Federale Tedesca (BGH) ha nuovamente confermato tale possibilità in una sua recente pronuncia (Sentenza del 5.11.24 – II ZR 35/23) in riferimento agli amministratori che non siano soci di maggioranza. Il BGH ha dichiarato invalido il licenziamento senza preavviso comunicato all'amministratore 15 giorni dopo la relativa deliberazione dei soci e, dunque, oltre il termine di due settimane previsto per i lavoratori subordinati. La sentenza ribadisce ancora una volta l'importanza di un attento esame delle questioni contrattuali riguardanti gli amministratori di una GmbH.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE CON ALIQUOTA RIDOTTA

Il D.Lgs. 192/24 ha reintrodotto, con modalità analoghe a precedenti regimi agevolativi, l'affrancamento al 10% dei saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta iscritti nel bilancio 2023 e ancora presenti al 31.12.24. Il beneficio consente un risparmio fiscale significativo (pari, in termini generali, al 17,9%) e rende le riserve liberamente distribuibili. L'imposta sostitutiva, da dichiarare nel modello Redditi 2025, è liquidabile in quattro rate annuali, a partire dal saldo d'imposta relativo al 2024. Sono escluse le riserve in sospensione di imposta il cui vincolo di "indisponibilità" fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'IRAP. L'importo da affrancare è pari all'ammontare della riserva iscritto in bilancio al netto dell'imposta già assolta in sede di rivalutazione. L'affrancamento consente la distribuzione ai soci senza ulteriori oneri fiscali per la società. Tuttavia, le distribuzioni saranno tassate in capo ai soci di società di capitali alla stregua dei dividendi. Nessuna ulteriore imposta è invece dovuta per i soci di società di persone. In operazioni di share deal, le parti potranno valutare l'affrancamento rispetto all'alternativo utilizzo della riserva per coprire perdite pregresse.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CONTRATTI DI SVILUPPO - CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO STRATEGICHE

Con il Decreto Direttoriale dell'11.03.25 è stato aperto lo sportello per la misura "Contratti di sviluppo - Catene di approvvigionamento strategiche". La dotazione finanziaria è pari a 500 milioni di euro a valere sulle risorse del PNRR. Possono accedere le imprese di ogni dimensione attive sul territorio nazionale, singolarmente o in forma congiunta, che realizzino programmi di sviluppo industriale o per la tutela ambientale e, eventualmente, progetti di R&S e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in funzione del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della filiera di riferimento. Il 40% delle risorse è riservato alle regioni del Mezzogiorno. Le filiere produttive interessate sono le seguenti: agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, automotive, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica, farmaceutica. I programmi di investimento devono essere di importo pari ad almeno 20 milioni di Euro e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Il contributo varia tra 10% e 60% per i contratti di sviluppo industriali e tra 30% e l'85% per la tutela ambientale. Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, dall'8.04.25 e fino al 10.06.25 con valutazione a graduatoria.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: INTERESSI SU FINANZIAMENTI INDIRETTI: LA CASSAZIONE VALORIZZA IL LOOK-THROUGH

Con la sentenza n. 4427/25, la Corte di Cassazione ha adottato un'interpretazione sostanzialistica della nozione di "beneficiario effettivo", affermando che, nei casi di finanziamenti cross-border strutturati in forma indiretta, i requisiti soggettivi per l'applicazione dell'esenzione dalla ritenuta sugli interessi, ai sensi dell'art. 26 co. 5bis DPR 600/73, devono essere verificati in capo al soggetto che risulta essere il reale destinatario del reddito, e non al mero percettore formale, in applicazione dell'approccio c.d. look-through. La vicenda trae origine da un finanziamento indiretto erogato a una società italiana dalla propria controllante lussemburghese, che ha percepito gli interessi in esenzione da ritenuta, successivamente retrocessi al suo socio unico, un fondo d'investimento lussemburghese, effettivo erogatore del prestito e beneficiario del reddito. L'estensione dell'approccio look-through anche a fattispecie non espressamente regolate, oltre a riaprire al mercato dell'indirect lending per il tramite di strutture interposte, si presta a trovare applicazione in contesti analoghi, quali le ritenute in uscita sui dividendi ex art. 27 co. 3 DPR 600/73 distribuiti, anche in presenza di veicolo interposti, a OICR esteri

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TP YEAR-END ADJUSTMENTS: CHIARITE LE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ ALLA LUCE DEI PRINCIPI OCSE

Con sentenza n. 1828/24, la CGT Lombardia tratta un caso di lamentata indebita deduzione di costi infragruppo correlati ad aggiustamenti compensativi (c.d. year-end). Nello specifico, l'Agenzia non contesta l'utilizzo del metodo di transfer pricing utilizzato dalla ricorrente, né gli importi dell'aggiustamento, derivanti dall'applicazione dello stesso. L'Agenzia contesta invece l'utilizzabilità dello strumento in sé, poiché non direttamente previsto dalla normativa italiana di riferimento (art. 110 co. 7 TUIR). La Corte, in primo luogo, ricostruisce dunque il quadro normativo partendo dal principio di derivazione rafforzata e osserva che la ricorrente abbia contabilizzato e rappresentato correttamente gli aggiustamenti nel bilancio di esercizio. Richiamando, poi, i principi OCSE in materia, ritiene che le condizioni di applicabilità degli aggiustamenti siano state puntualmente rispettate, cioè: i) adeguata motivazione sottesa all'aggiustamento, ii) applicazione "simmetrica" tra le parti, iii) rettifica antecedente rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, iv) approccio coerente della contribuente nel corso del tempo, che aveva condotto alla contabilizzazione di minori costi nelle annualità non oggetto di accertamento, v) rettifiche e relativa contabilizzazione operate in attuazione di preventive disposizioni contrattuali infragruppo.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: CLAIM PUBBLICITARI DI FARMACI OTC/SOP: NUOVE INDICAZIONI DALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

In tema di pubblicità di farmaci al pubblico, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 5459 del 17.03.25, ha ritenuto legittimo il claim “più vantaggioso” riferito al formato di un farmaco OTC nella sua confezione più grande. Il claim era stato giudicato negativamente dal Ministero della Salute in fase di autorizzazione ed espunto dal messaggio pubblicitario, in quanto (i) relativo ad “aspetti commerciali” non oggetto di autorizzazione ministeriale; (ii) idoneo ad assimilare il farmaco a un prodotto di consumo generico e a incentivarne un utilizzo non razionale, in violazione degli artt. 114 co. 3 lett. a) e 117 co. 1 lett. g) D.Lgs. 219/06.

Il TAR ha annullato la decisione del Ministero, ritenendo “illogico e sproporzionato” dedurre che la semplice indicazione di un vantaggio economico (il formato “più vantaggioso”) possa, di per sé, indurre i destinatari ad assimilare il farmaco in questione a un prodotto di uso comune e a farne di conseguenza un uso irrazionale. Al contrario, ulteriori elementi come l’acquisto in farmacia e la denominazione del prodotto rendono palese al consumatore la natura e le finalità terapeutiche del prodotto da acquistare. Introdurre “aspetti commerciali” nella pubblicità dei farmaci è dunque possibile, purché non alterino la presentazione obiettiva del prodotto e delle sue proprietà.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: MARCHI A TENZONE IN TERRA GRECA

Se dico “pasta”, “olio” o “zuppa” sto parlando dello stesso prodotto? Se due marchi utilizzano la dicitura “Terra Greca” ma la associano a immagini diverse, a cosa si orienta il consumatore? A riflettere sulla questione si trovano al momento sia i tribunali tedeschi sia l’EUIPO. La controversia vede coinvolte un’azienda greca che vende pasta col marchio “Terra Greca” in Germania (e altrove) ed un’impresa tedesca con un nome grecheggiante (Korfu GmbH), che detiene un marchio simile per la commercializzazione di oli alimentari e simili. L’Oberlandesgericht di Francoforte ha sentenziato il 6.02.25 che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi (sent. 6 U 277/21). Le merci non si somigliano e i marchi non hanno un’elevata capacità distintiva. Il fatto che con l’olio si possa condire la pasta e che la pasta si possa mettere nella zuppa non rileva e nemmeno che i marchi vengono utilizzati per merci nettamente diverse tra loro. A contare è il fatto che tali merci vengono vendute “a vista”: anche se le denominazioni sono simili, il consumatore li distingue ad occhio e non sussiste alcun rischio di confusione. La vertenza è intanto approdata in Corte Federale di Giustizia (BGH).

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

Il recesso dalle trattative relative a un contratto di cessione di quote, in assenza di giustificato motivo, può causare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo alla parte recedente.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5669/24 ha chiarito che l'abbandono delle trattative, creando prima un affidamento ragionevole sulla conclusione del contratto nella controparte e recedendo poi pretestuosamente dalle trattative, può costituire causa di responsabilità precontrattuale. Le trattative, anche se avanzate, non vincolano le parti alla conclusione dell'accordo. Per poter considerare le trattative affidanti, è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto e in primis il corrispettivo per l'acquisto delle quote di partecipazione. Nel caso sottoposto alla sua decisione, il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistente la responsabilità precontrattuale, in quanto l'interruzione delle trattative da parte del venditore, avvenuta dopo una lunga due diligence e in fase di trattative avanzate, è intervenuta prima che le parti avessero trovato un accordo sul prezzo, elemento essenziale del contratto, e sui metodi di valutazione delle quote di partecipazione da cedere. Parte acquirente, quindi, non poteva fare ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: REVOCABILITÀ DEI PAGAMENTI PER FORNITURE ESEGUITI IN ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RIENTRO

L'art. 166 co. 3 lett. a) del Codice della crisi (al pari dell'art. 67 co. 3 lett. a) l.f.) esclude dall'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. Con provvedimento n. 8384 del 30.03.25 la Cassazione ha ribadito che tale norma è volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi. Conseguentemente, ha ritenuto che l'esenzione ivi contenuta non potrà trovare applicazione con riferimento ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti perché volti, rispetto all'obbligo inadempito di pagare il prezzo delle forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti e all'interno dell'unico contesto commerciale così residuo tra le stesse. Sono pertanto revocabili i pagamenti eseguiti in attuazione di un piano di rientro stipulato a seguito del mancato adempimento dell'obbligazione originaria entro i termini pattuiti.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: NUOVA INTERPRETAZIONE IN MERITO ALLA TASSAZIONE DI BONUS CROSS BORDER

Con la risposta ad interpello 81/25 l'Agenzia ha fornito una nuova interpretazione in merito alla tassazione di bonus cross border. La risposta riguarda il quesito posto da una società estera con stabile organizzazione in Italia, in merito alla tassazione di un bonus maturato all'estero (UK) ma erogato al dipendente dopo esser diventato fiscalmente residente in Italia. Secondo l'Agenzia, in base all'art. 3 del TUIR, i residenti sono soggetti a tassazione su base mondiale, inclusiva dei bonus maturati all'estero, mentre i non residenti sono soggetti solo sui redditi di fonte italiana (art. 23 lett. c) del TUIR). Tuttavia, in accordo con l'art. 15 par. 1 della Convenzione tra Italia e UK, il bonus maturato da un residente UK in relazione ad un'attività di lavoro dipendente ivi svolta, è imponibile solamente in UK. Come anche chiarito dal par. 2.2 del Commentario all'art. 15 par. 1 del Modello OCSE, la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che i compensi derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando il momento in cui il reddito è corrisposto. Per questo motivo, l'Agenzia conclude per la tassazione del bonus esclusivamente in UK (Paese della fonte), per la parte di bonus maturata in UK da soggetto ivi fiscalmente residente, superando così le precedenti interpretazioni che propendevano per la tassazione concorrente.

bureau**Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: NUOVO REGIME DI FRANCHIGIA IVA UE PER PICCOLI IMPRENDITORI ESTERI

La Direttiva UE 285/20 ha introdotto un nuovo regime di franchigia IVA per le piccole imprese operanti all'interno dell'Unione Europea. A partire dal 1.01.25, le piccole imprese europee che non possiedono una partita IVA italiana potranno richiedere all'Agenzia delle Entrate l'esenzione dal pagamento dell'IVA locale sui beni e servizi venduti - ad esempio, ai consumatori privati - indipendentemente dal regime fiscale vigente nel loro Paese di origine.

L'accesso a questo regime è soggetto a diverse condizioni, tra cui: un volume d'affari complessivo nell'UE inferiore a 100.000 €; un volume d'affari in Italia, nell'anno precedente alla richiesta, inferiore a 85.000 €; il rispetto di tutti i requisiti previsti dal regime forfettario nazionale.

Questo sistema consente alle imprese di evitare tutti gli adempimenti IVA, tranne l'obbligo di emissione e conservazione dei documenti fiscali. Tuttavia, l'IVA pagata sulle cessioni e i servizi soggetti a questo regime non sarà detraibile.

Ad esempio, un imprenditore individuale tedesco, in regime fiscale ordinario nel proprio Paese, può scegliere di applicare il regime forfettario esclusivamente per le operazioni effettuate in Italia, semplificando così la gestione dell'IVA locale.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: LA NUOVA COMUNICAZIONE AGCM SUL PROGRAMMA DI CLEMENZA

Il 10.03.25, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha pubblicato la nuova Comunicazione sul programma di leniency ("Comunicazione"), che aggiorna la versione del 2013. La Comunicazione stabilisce i criteri aggiornati per la non imposizione o la riduzione delle sanzioni alle aziende che collaborano con l'AGCM per denunciare cartelli segreti cui hanno preso parte. La Comunicazione conferma che l'impresa che per prima denuncia un cartello o fornisce prove decisive può ottenere l'immunità da sanzioni. Tuttavia, si segnalano le seguenti modifiche: (i) il "numero d'ordine", che permetteva alle imprese di "prenotare" la propria collaborazione, è ora riservato solo alla prima impresa che denuncia. Le altre devono presentare la domanda completa senza possibilità di prenotazione; (ii) la prima impresa che collabora può ottenere una riduzione tra il 30% e il 50%, la seconda tra il 20% e il 30%, le successive non più del 20%; (iii) l'accesso alle dichiarazioni relative al programma di clemenza è limitato ai partecipanti al cartello che sono destinatari della Comunicazione di ricorso d'inizio; (iv) per beneficiare del trattamento favorevole, l'impresa deve cooperare attivamente con l'AGCM, senza distruggere le prove. È stato inoltre esplicitato che il beneficio non decade se l'impresa dimostra che la distruzione delle prove non poteva essere evitato.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: IL NUOVO CONTRABBANDO DOGANALE

Il D.Lgs. 141/24, in attuazione della legge delega sulla Riforma Fiscale (l. 111/23), ha modificato in modo impattante i reati doganali, procedendo ad un riordino sistematico dell'intera materia.

Tra le fattispecie oggetto di modifica rientra il contrabbando doganale precedentemente disciplinato dall'art. 291bis DPR 43/73 ai sensi del quale "chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 chilogrammi convenzionali" era punito con la reclusione e con la multa.

Il comma 2 della norma citata prevedeva altresì che, laddove tale condotta avesse ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a 10 chilogrammi convenzionali, la pena prevista fosse unicamente la multa.

Con la riforma citata, il nuovo contrabbando doganale viene integrato laddove vi sia il superamento di 15 chilogrammi convenzionali mentre, nel caso in cui il tabacco oggetto di contrabbando non superi la soglia citata, la pena prevista è unicamente una sanzione amministrativa.

Sulla scorta della nuova disposizione, la Corte è giunta con la pronuncia n. 8886 depositata in data 4.03.25 a riconoscere per la prima volta l'irrelevanza penale della detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 chilogrammi.



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Avv. Mariano Carlo Rossi
marirossi@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: IMPATRIATI: IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE ALL'AIRE FORIERO DI DISCRIMINAZIONI

La Corte di Giustizia di II° grado della Lombardia, con la sentenza n. 771 del 21.03.25, è tornata a pronunciarsi sul tema del regime agevolativo dei c.d. "impatriati", censurando ancora una volta il rigido formalismo sovente adottato dall'Amministrazione finanziaria, peraltro sulla base di mere indicazioni di prassi, non supportate da alcun appiglio normativo. Nello specifico, con la pronuncia in oggetto, il Collegio giudicante ha ritenuto illegittima la pretesa dell'Ufficio di subordinare l'accesso al regime alla preventiva iscrizione all'AIRE al momento dell'originario trasferimento oltreconfine. Trattasi, evidentemente, di un requisito valevole per i soli cittadini italiani che intendano ora "rientrare" in Italia, magari anche in ragione dell'incentivo "impatriati". La Corte di Giustizia, correttamente, ha evidenziato che, richiedendo tale "formalismo", per di più a pena di inapplicabilità della misura agevolativa, nei fatti l'Agenzia delle Entrate sia finita per discriminare il cittadino italiano rispetto ad altri cittadini dell'Unione Europea, i quali possono anch'essi beneficiare del regime ove si trasferiscano in Italia. Siffatta disparità, a ragion veduta, è stata ritenuta contraria al principio costituzionale (art. 3) di uguaglianza e capacità contributiva, tutelato altresì a livello comunitario dagli artt. 18 e 45 del TFUE.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: PREZZI DI TRASFERIMENTO RILEVANTI AI FINI IVA SE HANNO NATURA DI CORRISPETTIVO

Con le conclusioni relative alla causa C-726/23, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha esaminato la rilevanza ai fini IVA del corrispettivo pagato da una società nei confronti della capogruppo, sita in altro Stato membro, al fine di determinare il margine allineandolo ai valori di libera concorrenza. Tale remunerazione dovrebbe essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da parte della casa madre, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2006/112/CE e, pertanto, assoggettata ad IVA. Nel caso di specie, il metodo di determinazione del prezzo di trasferimento è volto a calcolare, ex post, la remunerazione di un'autonoma prestazione di servizi da parte della casa madre. Tale conclusione è supportata dall'identificazione del nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.

L'aggiustamento di prezzo riconosciuto tra le parti, pur non essendo connesso a una variazione, in aumento o in diminuzione, della base imponibile delle transazioni originariamente effettuate, sarebbe da considerare quale corrispettivo, calcolato ex post, per un servizio fornito e, pertanto, assoggettabile ad IVA.



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauriello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

APPALTI

ITALIA: APPALTO PUBBLICO A CORPO E PREZZO CHIUSO: INAPPLICABILE L'ART. 1660 C.C. PER MAGGIORI PRESTAZIONI

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6301 del 9.03.25, ha affermato che, in materia di appalti pubblici, la previsione contrattuale di un corrispettivo a corpo e a prezzo chiuso esclude l'applicabilità dell'art. 1660 c.c. (relativo alle variazioni del progetto), anche in caso di esecuzione di un maggior quantitativo di prestazioni rispetto a quanto inizialmente previsto.

Nel caso di specie, un'impresa appaltatrice aveva chiesto un adeguamento del compenso per aver raccolto una maggiore quantità di rifiuti rispetto a quella indicata nella documentazione di gara. Tuttavia, secondo la Corte, tale incremento non integra una variazione del progetto, ma rappresenta al più una maggiore gravosità dell'appalto, non rilevante ai fini della modifica del prezzo.

A sostegno di questa conclusione, la relazione esplicativa allegata al capitolato speciale - che indicava una quantità di rifiuti giornalieri da raccogliere - è stata ritenuta dalla Corte avente valore meramente indicativo, priva di forza vincolante rispetto all'oggetto del contratto.

Ne consegue che la prestazione eccedente rispetto alle stime iniziali non legittima una modifica del corrispettivo né consente l'applicazione dell'art. 1660 c.c.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: ENERGY RELEASE 2.0: IL MECCANISMO ITALIANO PROMOSSO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il 3.03.25 si è chiusa la procedura bandita dal GSE per la presentazione delle manifestazioni di interesse per accedere al meccanismo del c.d. Energy Release 2.0, che ha visto la partecipazione, in gran parte di aziende energivore in via diretta, con 559 manifestazioni di interesse, per un volume totale di energia elettrica richiesto in assegnazione per più di 70 TW/h (quasi tre volte tanto l'energia nella disponibilità del GSE e pari a 24 TW/h/annui). La comunicazione degli esiti della procedura, prevista per inizio aprile, è attesa a stretto giro. I soggetti coinvolti (energivori singolarmente o in forma aggregata, aggregatori e produttori) sono quindi in attesa dei risultati per poter procedere con i prossimi step e stipulare i contratti con il GSE (contratti di anticipazione e contratti di restituzione dell'energia assegnata). Nel frattempo, il Parlamento Europeo (con risoluzione del 3.04.25), nell'evidenziare la necessità di ulteriori azioni per attuare le norme sulla riforma europea del mercato elettrico, in particolare al fine di promuovere accordi di acquisto di energia (PPA) e Contracts for Difference, con lo scopo di ridurre la volatilità e i costi energetici per gli energivori, ha riconosciuto come esempio positivo la misura dell'Energy Release italiano, invitando la Commissione a valutare la possibilità di diffondere il modello anche in altri Stati membri.



Avv. Ilario Giangrossi
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Fabio Orlando
forlando@grimaldialliance.com



Dott. Carlo Favaro
cfavaro@grimaldialliance.com



Avv. Alessandra Matteazzi
alessandra.matteazzi@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).